

generale P.E. del medesimo comparto.

Le proposte citate, oltre ai comitati interministeriali CIPE E CIPISaranno inviate anche alle associazioni nazionali, regionali e provinciali di imprese per la parte di loro competenza, al fine di conferire ad esse gli strumenti di studio che portino a concrete decisioni in materia di P.E.

Le proposte conclusive deriveranno dalla elaborazione delle condizioni sulla produttività del lavoro, negli investimenti e nei finanziamenti del settore centro Italia e dei settori nord sud Italia, così come sono stati trasmessi dalle sottosezioni P.E. degli uffici interregionali del lavoro.

La sintesi finale sarà operata attraverso intese raggiunte con i dirigenti delle sottosezioni P.E. di tali uffici, nella sede centrale del Ministero del lavoro.

Art. 201

Divisione finanziamenti produttivi. La divisione finanziamento del settore privato riceverà dalla divisione produttività, gli schemi sulla produttività del lavoro; e dalla direzione generale P.E. del comparto attività pubbliche, tutti gli elementi relativi all'efficienza del settore pubblico; con le relative proposte di investimenti produttivi.

Sulla base di questi elementi formulerà le proposte di finanziamento per le attività private e pubbliche, al fine di favorire certi investimenti produttivi nel settore privato e pubblico, con la conseguenza della moltiplicazione del reddito.

Queste proposte sono inviate alla divisione investimenti produttivi per la redazione del documento complessivo delle proposte della direzione generale P.E. del Ministero del lavoro, che saranno trasmesse al Cipe e al Cipi per le relative valutazioni e decisioni finali.

Art. 202

Divisione di collegamento con la direzione generale P.E. del comparto attività pubbliche. Questa divisione ha il compito di ricevere periodicamente dalla direzione generale P.E. del comparto attività pubbliche, la documentazione relativa all'efficienza del settore pubblico, e agli investimenti necessari per migliorare la struttura produttiva.

Tali documenti saranno trasmessi con la relativa valutazione delle proposte effettuate, alle prime due divisioni per la compilazione dei documenti conclusivi.

Art. 203

Divisione decisioni del CIPE. La divisione sarà quella competente a ricevere le decisioni del Cipe e del Cipi, in merito a determi-

nati obiettivi di sviluppo secondo piani poliennali ed annuali di attuazione.

Le decisioni che sono state prese anche sulla scorta delle proposte della direzione generale P.E. del Ministero del lavoro, serviranno per impostare i programmi dello sviluppo e della produttività del lavoro, negli elementi dell'approprietà delle imprese e dei rimedi tecnici.

Ma serviranno anche per fare le previsioni a medio e breve termine sulla medesima produttività del lavoro: elemento indispensabile per impostare i piani di programmazione economica a breve, medio e lungo termine.

Le decisioni dei comitati interministeriali presupporranno altresì gli elementi relativi ad investimenti di capitale ed all'impiego di altri fattori di produzione, che serviranno per valutare le proposte compiute e per elaborare quelle future, che potranno interessare periodi annuali e poliennali.

Art. 204

Divisione efficienza dei servizi pubblici. La divisione compirà la sintesi nazionale dell'efficienza dei servizi pubblici, così come desunta dalle divisioni della direzione generale P.E. del comparto attività pubbliche, al fine di fornire alle divisioni della direzione generale P.E. delle attività private, la consistenza del supporto produttivo pubblico allo sviluppo del paese, compiuto attraverso le iniziative private imprenditoriali di produzione di beni e servizi.

I valori sull'efficienza sono riferiti alla situazione futura, pensata secondo lo sviluppo attuale basato su tassi di miglioramento dei servizi pubblici, desunti dai rimedi tecnici programmati per il futuro.

La sintesi nazionale sarà operata attraverso le informazioni ricevute dalle sottosezioni P.E. degli uffici del lavoro interregionali e delle unità P.E. degli uffici del lavoro regionali, i quali saranno direttamente collegati con le suddette sottosezioni P.E.

Art. 205

Divisione investimenti produttivi nel comparto attività pubbliche.
Funzioni. La funzione della divisione in argomento è quella di reperire investimenti ^{nelle relative proposte} produttivi per il loro potenziamento nei servizi pubblici nazionali, regionali e provinciali, al fine di dare maggiore efficienza all'apparato della P.A. che serve a tutta la struttura privata di produzione di beni e servizi.

Le proposte andranno inviate alla prima e seconda divisione della direzione generale P.E. del comparto attività private,

al fine della compilazione dei documenti finali relativi alle ipotesi di programmazione del lavoro del Ministero del lavoro.

Art. 206

Sottosezione P.E. degli uffici interregionali del lavoro. La sottosezione P.E. degli uffici interregionali del lavoro, sarà divisa in comparto attività pubbliche e private, con le stesse divisioni della direzione generale P.E. del Ministero del lavoro.

La funzione è quella di acquisire i valori della produttività del lavoro del settore privato e dell'efficienza dei servizi della P.A., di organi pubblici nazionali, regionali e provinciali di ciascun settore di decentramento nazionale, con le proposte di finanziamento, che saranno fatte conoscere alla divisione investimenti produttivi delle attività private, al fine della formulazione delle proposte conclusive e relative all'organizzazione del lavoro, agli investimenti e finanziamenti di ciascun settore di decentramento nazionale.

La divisione decisioni del CIPE e del CIPI, sarà competente a ricevere le direttive di tali organismi così come comunicate dalla direzione generale P.E. del comparto attività private del Ministero del lavoro.

Si tratterà di attuare secondo le direttive ricevute, le misure concrete per l'aumento della produttività del lavoro e della efficienza dei servizi pubblici, al fine di raggiungere gli obiettivi di sviluppo siglati dal CIPE e dal CIPI.

Potranno essere quindi formulate proposte ~~future~~ a medio termine di pianificazione economica (P.E.) per ciascun settore di decentramento nazionale, sulla base delle misure concretamente adottate dal CIPE e dal CIPI; proprio al fine di consentire alla direzione generale di P.E. del Ministero del lavoro una visione globale dei problemi della produzione, in modo da costituire un valido strumento per illuminare la strada della P.E. nella fissazione e nel perseguimento con buona probabilità di successo, degli obiettivi di sviluppo fissati, nei quali la componente dell'organizzazione del lavoro è uno dei principali elementi della politica dello sviluppo economico.

L'attuazione delle misure concrete, si realizzerà adottando i rimedi tecnici per la maggiore produttività del lavoro, da applicare nelle imprese private nazionali, regionali e provinciali, informate attraverso gli uffici regionali e provinciali del lavoro, unità P.E. corrispondenti.

Per il settore pubblico ciò si verificherà con le misure che aumentano l'efficienza dei servizi pubblici di livello nazionale, regionale e provinciale.

I rimedi tecnici del settore pubblico saranno adottati direttamente dal comparto attività pubbliche degli uffici del lavoro, e indirettamente con le ispezioni agli organi preposti all'efficienza di certi settori della P.A.; come quello scolastico ad esempio, dove le commissioni di tecnici sono preposte al miglioramento qualitativo della didattica; con la previsione di una forma di controllo sulla loro attività, da parte dei consigli di circoscrizione dei capoluoghi di provincia, che hanno contribuito alla loro elezione.

Art. 207

Unità P.E. dei sottonuclei nazionali ubicati presso gli uffici regionali del lavoro. Queste unità saranno costituite dagli stessi uffici delle sottosezioni P.E. degli uffici interregionali del lavoro, ed hanno funzioni analoghe, anche se riferite alla minore dimensione regionale, che viene analizzata nei suoi molteplici elementi comunicati all'unità P.E. dagli uffici regionali del lavoro, al fine di concepire le proposte e la valutazione della produttività del lavoro, da trasmettere superiormente per comporre il mosaico delle attività lavorative delle regioni del paese, con le ^{ipotesi} ~~proposte~~ di P.E. (investimenti, ~~investimenti~~ finanziamenti e produttività).

Queste proposte oltre a fornire il consenso per le attività di sviluppo fatte conoscere dagli organi di governo del paese, e concepite sulla base di quelle indicazioni del mondo del lavoro, costituiscono un valido strumento operativo che contribuisce a risolvere i problemi della programmazione economica; attualmente non raggiungibile per effetto della insufficiente informazione delle molteplici componenti economiche nella loro continua interdipendenza.

La collaborazione con l'organizzazione del lavoro intesa in questi termini, comporta la completa informazione e comprensione dei fenomeni economici, che possono essere indirizzati verso lo sviluppo voluto, se le proposte derivano da esperienze concrete nelle varie realtà produttive e da risultanze altrettanto concrete della produttività del lavoro e dell'efficienza dei servizi pubblici.

Questi elementi uniti ad altri della complessità dei fenomeni economici, possono far concepire ai vertici di governo del Paese quel disegno di sviluppo futuro, che sarà realizzato con molta probabilità entro i limiti tracciati dalla competente valutazione degli effetti delle misure adottate nella situazione reale.

Art. 208

Funzioni consultive in materia di P.E. degli organi del Ministero del lavoro. Le proposte di programmazione economica prospettate dagli uffici provinciali, regionali, interregionali e dalle direzioni generali competenti del Ministero del lavoro, hanno funzioni consultive nei confronti dei comitati interministeriali CIPE, CIPI e CIP.

Serviranno a far conoscere quindi le valutazioni dei dirigenti degli uffici del lavoro locali, regionali e nazionali, sulle misure più idonee per l'allargamento dell'occupazione e sulla eliminazione progressiva delle fasce di disoccupazione.

Partendo dalla situazione concreta della produttività del lavoro, le proposte verranno formulate tenendo presente le misure adottate dal CIPE e dal CIPI nel corso dei vari esercizi finanziari; che si riferiscono ad altre componenti economiche, quali investimenti, ~~investimenti~~ ^{finanziamenti} ed impiego di fattori di produzione diversi dal lavoro.

Le proposte devono servire ai comitati interministeriali della P.E., per aggiungere alle componenti economiche della manovra di pianificazione, quella sulla produttività del lavoro che è stata studiata partendo dal dato concreto delle attività lavorative e della loro modificabilità futura nel rendimento, sulla base di privatizzazioni e rimedi tecnici.

Ciò consentirà di abbinare l'esperienza di lavoro concreta nella sua manifestazione psicologica ed umana, alla composizione razionale dell'operatività degli altri elementi economici, finanziari e di investimenti, che potenzieranno il funzionamento di un piano economico, realizzabile nei suoi obiettivi principali, secondo le scadenze predeterminate dai responsabili della P.E. degli organi di governo.

Art. 209

Disegno nazionale e interregionale della P.E. Il disegno della programmazione economica è nazionale e interregionale; può quindi trovare realizzazione per gradi nei settori di decentramento nazionale e conseguenzialmente nelle relative regioni, secondo i programmi approvati dal CIPE e dal CIPI e trasmessi alle singole regioni attraverso gli organi di P.E. degli uffici del lavoro interregionali.

Art. 210

La complementarietà provinciale nella P.E. relativa alla dimensione provinciale. Nelle proposte di P.E. che l'ufficio del lavoro provinciale farà all'unità P.E. omonima regionale, i responsabili delle unità dei comparti pubblici o privati, dovranno tener conto degli obiettivi che determinano l'allargamento dell'occupazione.

Questi sono dati dalla complementarietà di finanziamenti ed investimenti nel loro riferirsi ai vari settori produttivi provinciali.

Ciò determina l'automatismo dello sviluppo provinciale, che provoca come conseguenza l'allargamento dell'occupazione e del reddito, per effetto dell'innescamento del processo di continuo aumento della produttività del lavoro, per il suo collegamento con il progressivo aumento degli investimenti, che sono causati dalla complementarietà creata da investimenti e finanziamenti, tra i vari settori produttivi provinciali.

Obiettivo della dirigenza del lavoro provinciale nell'unità P.E. è allora quella di realizzare la complementarietà dei settori produttivi privati delle imprese provinciali e locali.

Art. 211

Ipotesi di sviluppo regionale. Gli uffici del lavoro regionali di intesa con i sottonuclei nazionali per le imprese nazionali che hanno sede sociale in ciascuna regione, dovranno proporre agli organi nazionali della P.E. la creazione delle ipotesi di sviluppo regionali, che andranno maggiormente specializzate e completate per quelle regioni che già le possiedono in misura diversa da quella che potrebbe essere raggiunta con nuove e più idonee misure di P.E.

Ciò avrà l'effetto di creare la sicurezza dell'occupazione specializzata nella regione, anche riferita a complessità produttive di un certo tipo, e il conseguente allargamento dell'occupazione derivante dal collegamento produttivo interdipendente tra le regioni.

Art. 212

Complementarietà regionale. L'ipotesi di sviluppo regionale è finalizzata alla creazione di uno sviluppo produttivo complementare tra le varie regioni, in modo da creare situazioni analoghe a quelle provinciali che portano all'allargamento dell'occupazione.

Il collegamento dell'interdipendenza produttiva tra le regioni conduce a:

- maggiorazione progressiva degli investimenti produttivi per la sempre maggiore specializzazione delle attività produttive;
- aumento progressivo della qualità dei beni prodotti a prezzi competitivi, che determina la conquista del mercato nazionale e internazionale.
- Aumento della domanda di prodotti;
- allargamento graduale dell'occupazione per fasi che possono essere predeterminate.

Art. 213

Sviluppo produttivo in condizioni di sicurezza. Per l'allargamento dei posti di lavoro nelle zone meno industrializzate, occorre allora prevedere l'aumento degli investimenti produttivi di regioni del nord nel sud Italia, effettuato tuttavia in condizioni di sicurezza.

Ciò va compiuto attraverso l'investimento operato da imprese del nord il cui capitale sociale sia stato devoluto in parte, dal 40 all'80 %, a tutti i dipendenti, creando così nuovi posti di lavoro tra i cittadini del sud del Paese.

L'operazione di nuovi investimenti produttivi va effettuata in condizioni di sicurezza e sarà allargata all'iniziativa diretta dei cittadini del sud per società sperimentali prima, e in via generalizzata in funzione della sicurezza dei rapporti economici che il progetto sicurezza riuscirà a realizzare, come in esso previsto agli articoli 9 - 10 e 11.

Art. 214

Sviluppo produttivo uniforme. La complementarietà regionale proposta dagli uffici del lavoro al CIPE e al CIPI, dovrà produrre uno sviluppo progressivo ed uniforme in tutto il paese, in modo che il prodotto in beni e servizi delle imprese private delle regioni con sviluppo economico inferiore, raggiunga per fasi predeterminate quelle delle aree più sviluppate del paese.